



# Città di Grosseto

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 25/01/2022

**OGGETTO: PTFP 2022/2024 - APPROVAZIONE**

Presenti alla votazione:

Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X	
ROSSI FABRIZIO		X
MINOZZI SARA	X	
GINANNESCHI RICCARDO	X	
MEGALE RICCARDO	X	
AMANTE ANGELA	X	
PETRUCCI SIMONA	X	
AGRESTI LUCA		X
RUSCONI SIMONA	X	
CECCHERINI BRUNO	X	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**PRESO ATTO** che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs.30.3.2001, n. 165 al quale si rinvia;

**VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8.5.2018, pubblicato sulla G.U. del 27.7.2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

**RILEVATO** che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”;
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

**EVIDENZIATO** che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 della L. n. 296/2006;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs.30.3.2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;

**VISTO** l'art. 14-bis del D.L. 4/2019, convertito con L. 26/2019

**VISTO** l'articolo 33, comma 2, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema più flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

**DATO ATTO** che il sopra citato articolo 33, comma 2, D.L. 34/2019 dispone che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato .....

**VISTO** il DPCM 17.3.2020, pubblicato in G.U. il 27.4.2020, la cui entrata in vigore è fissata, dal decreto stesso, al 20.4.2020 e la cui finalità è quella di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

**VISTO** l'articolo 4 del DPCM 17.3.2020 che dopo aver individuato i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, al comma 2 consente ai comuni che si collocano al di sotto del suddetto valore soglia di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia;

**VISTO** l'articolo 5 del DPCM 17.3.2020 che al comma 1 stabilisce le percentuali di incremento della spesa di personale, a seguito di assunzioni a tempo indeterminato, applicabili fino al 31.12.2024 dai comuni il cui rapporto spese di personale / entrate correnti è al di sotto dei valori soglia di cui all'articolo 4 comma 1;

**VISTA** la tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale nella quale sono calcolati per il Comune di Grosseto:

- la fascia demografica di cui al DPCM 17.3.2020,
- valori soglia di cui al DPCM 17.3.2020,
- il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti come definiti nell'articolo 2 del DPCM 17.3.2020,
- l'incremento massimo della spesa di personale registrata nell'anno 2018 calcolata ai sensi dell'articolo 5 comma 1 DPCM 17.3.2020,
- il margine di incremento per assunzioni a tempo indeterminato della spesa di personale 2018, pari ad euro 2.369.074,95

**DATO ATTO** che il Comune di Grosseto, come evidenziato nella suddetta tabella risulta essere un Ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale / entrate correnti, calcolato come indicato all'articolo 2 del DPCM 17.3.2020, è pari al 22,63% ed il valore soglia di cui all'articolo 4 dello stesso

DPCM prevede per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Grosseto, un rapporto pari al 27,6%;

**DATO ATTO** che, per quanto sopra la spesa di personale relativa all'anno 2018, calcolata ex articolo 2 DPCM 17.3.2020, in applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dello stesso decreto, come indicato anche nell'allegato A sopra richiamato, può essere incrementata fino ad un massimo di euro 2.369.074,95;

**VISTO** il D.L. 80/2021 che all'articolo 1 disciplina "Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche" e all'articolo 3-ter introduce semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali in relazione alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei Comuni Italiani nei seguenti ambiti:

- tutela e valorizzazione del verde urbano,
- piano per asili nido e scuole dell'infanzia,
- sostegno alle persone vulnerabili e con disabilità,
- senz'altro
- progetti urbani integrati;

**TENUTO CONTO** che il Comune di Grosseto intende incrementare la propria capacità progettuale in funzione dei bandi di finanziamento di cui al PNRR;

**DATO ATTO** che il Comune di Grosseto ha partecipato al bando emanato con Decreto interministeriale numero 395 del 16/09/2020, dal "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" di concerto con il "Ministro dell'economia e delle finanze" ed il "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo", per l'erogazione di finanziamenti al fine di dare attuazione al "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" di cui ai commi 437 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019;

**CONSIDERATO** che la proposta presentata dal Comune di Grosseto relativamente al bando sopra richiamato è stata ammessa a finanziamento, per un importo complessivo pari a € 29.285.000,00 di cui € 15.000.000,00 a valere sul Programma Nazionale per la Qualità dell'Abitare, € 2.085.000,00 di cofinanziamento comunale e € 12.000.000,00 di risorse finanziarie private, e comprende i seguenti interventi:

- 1.A - Restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Bastione Fortezza-Cassero senese
- 1.B - Restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Bastione Cavallerizza - Piazza De Maria
- 2 - ERP e uffici pubblici e spazi comuni integrati all'abitare nel compendio immobiliare in Via Saffi
- 3 - Rinnovo urbano di Piazza della Palma e spazi limitrofi
- 4 - Riqualficazione della Via dei Barberi
- 5 - Housing Sociale nel PEEP di Via dei Barberi (in partenariato con soggetti privati)
- 5bis - Acquisizione area PEEP di Via dei Barberi (in partenariato con soggetti privati)

**TENUTO CONTO** che il Comune di Grosseto risulta beneficiario di ulteriori finanziamenti derivanti dal PNRR;

**RITENUTO** per quanto sopra che la priorità del Comune di Grosseto sia quella di incrementare le competenze tecniche già presenti anche ricorrendo ad assunzioni di alte professionalità ex articolo 110, comma 2, del TUEL;

**TENUTO CONTO** dello studio condotto dal Comune di Grosseto in ordine all'analisi del valore della struttura organizzativa;

**TENUTO CONTO** quindi della necessità di sostituire il personale cessato e di incrementare il personale nei servizi che risultano più carenti;

**TENUTO CONTO** della necessità di rafforzare la sicurezza pubblica sul territorio;

**VISTO** il PTFP 2022/2024, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale nel quale sono riportate le assunzioni di cui alle tabelle sottoriportate:

**DATO ATTO** che a seguito delle assunzioni indicate nell'allegato PTFP 2022/2024 l'incremento della spesa di personale per le assunzioni a tempo indeterminato, pari ad euro 790.132,92 annue, risulta contenuto entro il limite massimo di euro 2.369.074,95;

**DATO ATTO** che la spesa per le assunzioni del personale di vigilanza di cui sopra, finanziate con i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, non rientrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9 del D.M. 78/2020 e non concorrono al computo della spesa di personale ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557-quater L. 296/2006;

**VERIFICATO** che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), come dettagliati nei seguenti atti programmatici:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 467/2020 con la quale è stato approvato il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 26.7.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 8.3.2021 e ss.mm. e ii. con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2024;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per gli anni 2022/2024, a valere come Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione G.C. n. 18/2021 ha effettuato la verifica delle eccedenze di personale prevista dall'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 che non ha evidenziato situazioni di soprannumero e/o di eccedenza e che nell'anno 2022, prima di procedere alle assunzioni previste nel PTFP 2020/2022, provvederà ad effettuare nuovamente la suddetta verifica;

**VISTO** il parere dell'Organo di revisione contabile, allegato alla presente deliberazione, che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

***Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del deliberato,***

1. di dare atto che con decorrenza 1.3.2022 sarà effettuata l'assunzione, già prevista nel PTFP 2021/2023, di n. 2 dipendenti categoria C con il profilo di "Istruttore Amministrativo" in sostituzione di due dipendenti dimissionari con diritto alla conservazione del posto, la cui spesa trova copertura sui capitoli 33000 e 34500 del bilancio 2021/2023 annualità 2022;

2. di approvare il PTFP 2022/2024 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che a seguito dell'attuazione del PTFP 2022/2024 allegato alla presente deliberazione, l'incremento della spesa di personale a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato è pari ad euro 790.132,92 ed è contenuto nei limiti previsti dal DPCM del 17.3.2020, come risulta anche dalla tabella allegata alla presente deliberazione;
4. di dare atto che l'incremento di spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto dal PTFP 2022/2024 rispetta quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del DPCM 17.3.2020;
5. di dare atto che la spesa per le assunzioni a tempo determinato del personale di vigilanza di cui al punto 6 del dispositivo sono finanziate con i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e che pertanto non rientrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9 del D.M. 78/2020 e non concorrono al computo della spesa di personale ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557-quater L. 296/2006;
6. di dare atto che la spesa complessiva da sostenere nell'anno 2022 per le assunzioni a tempo determinato, con esclusione della spesa relativa al personale di vigilanza finanziato con i proventi del codice della strada, ammonta ad euro 511.990,51 ed è inferiore a quella sostenuta nell'anno 2009 pari ad euro 658.004,00;
7. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 è coerente con le vigenti disposizioni inerenti al contenimento delle spese di personale e che l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 e la spesa di personale è stata calcolata secondo i parametri di cui alla Circolare del MEF n. 9/2006;
8. di dare atto che la spesa per le assunzioni di cui alla presente programmazione trova copertura sul bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022;

Con separata votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di porre in essere tutti gli atti necessari alle assunzioni previste nel presente atto di programmazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

(atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca Canessa